

Swiss Olympic Statuto in materia di etica dello sport svizzero

Valido dal 01.01.2022

Sommario

Introduzione	4
1 Campo di applicazione	4
1.1 Campo di applicazione personale	4
1.2 Campo di applicazione materiale e territoriale	5
2 Violazioni etiche	5
2.1 Maltrattamenti	6
2.1.1 Discriminazione e disparità di trattamento	6
2.1.2 Violazione dell'integrità psichica	6
2.1.3 Violazione dell'integrità fisica	6
2.1.4 Violazione dell'integrità sessuale	6
2.1.5 Trascuranza di un dovere di assistenza	7
2.2 Abuso di una funzione in seno a un'organizzazione sportiva per fini privati o per conseguire vantaggi personali	7
2.2.1 Corruzione e accettazione di regali e altri vantaggi	7
2.2.2 Mancata segnalazione di conflitti d'interesse	7
2.3 Comportamento antisportivo	7
2.4 Istigazione, complicità e tentativo	7
3 Abusi	8
4 Obblighi di collaborare	8
4.1 Integrazione e applicazione dello Statuto in materia di etica	8
4.2 Informazione e prevenzione	9
4.3 Obbligo di segnalazione di persone aventi una funzione di assistenza e di sorveglianza particolare ...	9
4.4 Collaborazione alle inchieste relative alle violazioni dello Statuto	9
5 Procedura	9
5.1 Segnalazione	10
5.2 Prima consulenza	10
5.3 Esame preliminare e triage	10
5.4 Procedura d'inchiesta	11
5.5 Rapporto d'inchiesta	11
5.6 Giudizio da parte della camera disciplinare	11
5.7 Modi di procedere in caso di abusi	11
5.8 Impugnazione delle decisioni della camera disciplinare	12
5.9 Misure provvisore	12
5.10 Principi procedurali	12

5.10.1	Tutela della persona che effettua la segnalazione	12
5.10.2	Diritto di essere informato e di essere sentito.....	13
5.11	Partecipanti alla procedura	13
5.12	Protezione della procedura	13
5.13	Regolamenti di procedura	14
6	Conseguenze	14
6.1	Misure disciplinari	14
6.2	Commisurazione delle misure disciplinari	14
6.3	Pubblicazione delle decisioni della camera disciplinare.....	15
6.4	Ulteriori misure	15
6.5	Misure finalizzate all'eliminazione degli abusi	15
7	Informazione alle organizzazioni sportive e al pubblico	16
8	Disposizioni finali e transitorie	16
8.1	Prescrizione	16
8.2	Procedure in corso.....	17
8.3	Abrogazione o adeguamento dei regolamenti esistenti di Swiss Olympic.....	17
8.4	Disposizioni delle federazioni sportive nell'ambito dell'etica	18
8.5	Interpretazione.....	18
8.6	Adeguamenti redazionali.....	18

Introduzione

La Carta etica di Swiss Olympic e dell'Ufficio federale dello sport (UFSP) definisce i valori fondamentali di un'attività sportiva salutare, rispettosa, leale, sostenibile e di successo.

La trasmissione di questi valori si basa sull'informazione e sulla formazione, abbinate a un sistema di intervento in caso di violazione di questi valori.

Il presente Statuto in materia di etica, unitamente ai corrispondenti regolamenti organizzativi e di procedura, pone le basi per il sistema di segnalazione, inchiesta e sanzionamento delle violazioni di determinate regole di condotta e per la constatazioni di abusi nello sport svizzero.

Le segnalazioni di violazioni e abusi sono prese in consegna dalla fondazione indipendente Swiss Sport Integrity, che provvede all'inchiesta, e sanzionate dalla camera disciplinare dello sport svizzero (camera disciplinare).

1 Campo di applicazione

1.1 Campo di applicazione personale

¹Il presente Statuto in materia di etica si applica alle organizzazioni e persone seguenti:

²Organizzazioni sportive:

- a) Swiss Olympic nonché le sue federazioni affiliate e organizzazioni partner;
- b) le organizzazioni affiliate dirette o indirette delle organizzazioni ai sensi della lett. a (ad es. sotto associazioni, associazioni regionali o cantonali, sezioni, associazioni).

³Organizzazioni che aderiscono volontariamente al presente Statuto in materia di etica.

⁴Persone fisiche:

- a) membri di un'organizzazione sportiva;
- b) persone che esercitano una funzione in un organo o in un gruppo di lavoro di un'organizzazione sportiva;
- c) persone che si candidano per una funzione in un'organizzazione sportiva;
- d) impiegati e mandatari di un'organizzazione sportiva o di un'organizzazione ai sensi dei capoversi 2 e 3;
- e) sportive e gli sportivi che partecipano o si preparano a partecipare un'attività sportiva organizzata;
- f) assistenti di sportive e sportivi ai sensi della lett. e (ad es. allenatrici e allenatori, medici dello sport, fisioterapiste e fisioterapisti, consulenti tecnici e/o mentali, nutrizioniste e nutrizionisti, psicologhe e psicologi dello sport);

- g) arbitri e giudici, delegati tecnici o altre persone che espletano un compito in relazione a manifestazioni sportive ai sensi della lett. e;
- h) titolari di una Swiss Olympic Card nonché, per le titolari e i titolari minorenni di una Card, anche la/le persona/e alla/e quale/i è affidata la loro educazione;
- i) persone che aderiscono volontariamente al presente Statuto in materia di etica.

⁵Swiss Olympic e le sue federazioni affiliate vegliano affinché le organizzazioni e le persone menzionate all'art. 1.1 si assoggettino al presente Statuto in materia di etica con la loro affiliazione o sottoscrivendo dichiarazioni in tal senso.

1.2 Campo di applicazione materiale e territoriale

¹Con riserva dei paragrafi seguenti, il presente Statuto in materia di etica è applicabile a ogni comportamento delle organizzazioni e delle persone menzionate all'articolo 1.1 in Svizzera e all'estero; ciò nella misura in cui il loro comportamento è connesso alla pratica dello sport o può avere un impatto sullo sport o sulla sua immagine pubblica.

²Le violazioni di altri regolamenti della federazione che non costituiscono una violazione etica o un abuso ai sensi degli articoli 2 e 3 saranno oggetto di inchiesta e decisione secondo le procedure delle organizzazioni sportive nazionali e internazionali competenti. Vi si annoverano, in particolare, le violazioni dei regolamenti di gioco e di gara, le violazioni delle norme anti-doping, le manipolazioni di competizioni sportive o le scommesse sportive non autorizzate. Le decisioni dei giudici di gara nonché le decisioni di selezione per le competizioni nazionali e internazionali sono parimenti escluse dal campo di applicazione del presente Statuto in materia di etica.

³Se una violazione del presente Statuto in materia di etica adempie delle fattispecie che sono anche di competenza di altre organizzazioni sportive, Swiss Sport Integrity e le altre organizzazioni sportive procedono, per quanto possibile e consentito, a uno scambio di informazioni, tengono conto di eventuali inchieste delle altre organizzazioni ed evitano doppiati procedurali.

⁴Le violazioni di fattispecie contemplate dalla legge sono in linea di massima oggetto di inchiesta e sanzione da parte delle autorità competenti. La conduzione di un'inchiesta di Swiss Sport Integrity, parallela a una procedura penale, non è esclusa. Se un comportamento è costitutivo di fattispecie che possono essere rilevanti sia penalmente che in relazione al presente Statuto in materia di etica, Swiss Sport Integrity cerca di collaborare con le autorità competenti nella misura in cui ciò è possibile e consentito dalla legge.

2 Violazioni etiche

Le fattispecie e gli atti seguenti costituiscono delle violazioni del presente Statuto in materia di etica suscettibili di comportare delle sanzioni ("violazioni etiche").

2.1 Maltrattamenti

2.1.1 Discriminazione e disparità di trattamento

Ricadono sotto questa fattispecie la discriminazione e la disparità di trattamento oggettivamente non giustificata di altre persone a causa del colore della loro pelle, della loro origine, della loro nazionalità, della loro origine sociale, del loro sesso, della loro età, di una disabilità, di una malattia psichica, della loro lingua, della loro religione, delle loro opinioni politiche o di altro tipo, del loro status, del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere o per altri motivi.

2.1.2 Violazione dell'integrità psichica

¹Ricadono sotto questa fattispecie le molestie messe in atto con le parole, il mobbing e gli atti sistematici che sfociano nell'esclusione di una persona o ledono la sua dignità, oppure lo stalking, ossia la persecuzione ossessiva contraria alla volontà di una persona.

²Una lesione dell'integrità psichica sussiste in particolare quando una persona, approfittando della sua posizione di forza o di un rapporto di dipendenza nei confronti di un'altra persona, mediante comportamenti intenzionali, persistenti o ripetuti che non comportano un contatto, provoca un'alterazione patologica dello stato di tale persona.

³È ritenuta una violazione dell'integrità psichica anche la lesione dell'onore di un'altra persona mediante dichiarazioni o atti sprezzanti, vessatori, di scherno o diffamatori.

2.1.3 Violazione dell'integrità fisica

Ricade sotto questa fattispecie ogni lesione diretta e mirata all'integrità fisica di una persona mediante atti intenzionali non desiderati che possono causare dolori, altri problemi fisici o lesioni, in particolare percosse, spintoni, calci, bruciature, metodi di allenamento inadeguati o somministrazione di alcool o sostanze stupefacenti sotto costrizione.

2.1.4 Violazione dell'integrità sessuale

¹Questa fattispecie è adempiuta da ogni comportamento di natura sessuale, con o senza contatto, riguardo al quale il consenso della persona interessata non è stato rilasciato, non ha potuto essere rilasciato o è stato ottenuto con comportamenti manipolatori, costrizione, violenza o altri comportamenti coercitivi. Vi si annoverano, in particolare, le molestie sessuali, i commenti sui pregi e sui difetti fisici, il linguaggio osceno o sessista, gli avvicinamenti o i contatti fisici, i baci, i gesti e i comportamenti allusivi, le carezze e i contatti indesiderati nonché ogni forma di coazione ad atti sessuali, in particolare la violenza carnale, il mostrare, inviare o produrre materiale pornografico (ad es. immagini o filmati), l'incoraggiamento a comportamenti sessuali inadeguati, l'esibizione delle parti intime o la masturbazione.

2.1.5 Trascuranza di un dovere di assistenza

Adempie questa fattispecie una persona che si rende conto che una sportiva o uno sportivo affidata/o alle sue cure è vittima di un atto ai sensi degli articoli 2.1.1 – 2.1.4 e non adotta nessuna misura per impedire l'atto lesivo o per proteggere la vittima.

2.2 Abuso di una funzione in seno a un'organizzazione sportiva per fini privati o per conseguire vantaggi personali

2.2.1 Corruzione e accettazione di regali e altri vantaggi

Questa fattispecie è adempiuta offrendo, promettendo o concedendo (cosiddetta corruzione attiva) nonché accettando, richiedendo o facendosi promettere (corruzione passiva) vantaggi indebiti. I vantaggi indebiti sono liberalità materiali o immateriali che vengono concesse per influenzare il processo decisionale di una collaboratrice o di un collaboratore, di una mandataria o di un mandatario oppure della o del titolare di una funzione e il cui valore non è insi-gnificante e/o non è socialmente consueto. Possono consistere in pagamenti in denaro, prestazioni di sponsoring, regali, inviti eccessivi o rimborsi. Viola inoltre questa disposizione chi utilizza delle liberalità materiali o immateriali a fini estranei agli statuti o corruttivi nonché chi assegna mandati o indizioni di competizioni sportive sulla base di procedure di gara non regolamentari.

2.2.2 Mancata segnalazione di conflitti d'interesse

Ricadono sotto questa fattispecie la dissimulazione, risp. la mancata divulgazione di relazioni d'interesse, partecipazioni, relazioni d'affari e attività accessorie da parte di responsabili decisionali nella misura in cui tali circostanze possono destare sospetti di parzialità. In presenza di tali circostanze, la persona interessata deve astenersi di moto proprio dalle attività di preparazione e presa decisionale di un'organizzazione sportiva.

2.3 Comportamento antisportivo

Sono considerate comportamenti antisportivi ai sensi del presente Statuto in materia di etica le violazioni gravi dei valori fondamentali dello sport, nella misura in cui non siano già contemplate dai regolamenti di gioco o di gara o da altre disposizioni del presente Statuto in materia di etica. Si annoverano in questi valori fondamentali il fair play e la rinuncia a vantaggi e mezzi sleali nella competizione nonché il rispetto e la considerazione nei confronti di sé stessi, delle avversarie e degli avversari, delle regole del gioco, delle decisioni delle arbitre degli arbitri, delle spettatrici e degli spettatori, degli animali e dell'ambiente.

2.4 Istigazione, complicità e tentativo

¹Viola il presente Statuto in materia di etica chi istiga altri o presta loro aiuto nella commissione di violazioni etiche ai sensi degli articoli 2.1 – 2.3.

²Una tentata violazione etica costituisce parimenti una violazione del presente Statuto in materia di etica.

3 Abusi

¹Sono considerati abusi una cultura nonché l'esistenza o l'assenza di strutture o processi in seno a un'organizzazione sportiva che ostano all'attuazione del presente Statuto in materia di etica, favoriscono le violazioni del presente Statuto in materia di etica o possono rendere difficoltosa la loro individuazione o prevenzione.

²Le sanzioni possono essere pronunciate sia nei confronti delle persone che delle organizzazioni sportive.

4 Obblighi di collaborare

4.1 Integrazione e applicazione dello Statuto in materia di etica

¹Swiss Olympic, le sue federazioni affiliate e organizzazioni partner si impegnano a integrare il presente Statuto in materia di etica nei loro regolamenti mediante un adattamento dei propri statuti nonché a provvedere affinché i loro membri diretti e indiretti (ad es. sotto associazioni, associazioni regionali o cantonali, sezioni, associazioni) integrino a loro volta lo Statuto in materia di etica e lo applichino nei confronti dei propri membri, delle proprie collaboratrici e dei propri collaboratori nonché delle proprie mandatarie e dei propri mandatarie.

²Le organizzazioni sportive pubblicano sempre la versione attuale del presente Statuto in materia di etica sui loro siti web, ad es. attivando un link corrispondente al sito web di Swiss Sport Integrity.

³Le organizzazioni sportive, per quanto possibile e sensato, collaboreranno solo con organizzazioni e persone che si assoggettano al presente Statuto in materia di etica o che si impegnano a rispettare dei valori che sono perlomeno equivalenti a quelli su cui poggia il presente Statuto in materia di etica.

⁴Le sportive e gli sportivi e i loro genitori, quando stipulano accordi con assistenti personali, allenatrici e allenatori, medici dello sport e assistenti di altri settori che non sono soggetti al presente Statuto in materia di etica, sono tenuti ad assicurarsi che queste persone si assoggettino volontariamente al presente Statuto in materia di etica o che si impegnino a rispettare dei valori che siano perlomeno equivalenti a quelli su cui poggia il presente Statuto in materia di etica.

⁵Le federazioni affiliate di Swiss Olympic abrogano contestualmente i regolamenti e le prescrizioni esistenti aventi il medesimo oggetto del presente Statuto in materia di etica.

4.2 Informazione e prevenzione

Le organizzazioni sportive assicurano, mediante misure d'informazione e di prevenzione adeguate, che i membri diretti e indiretti assoggettati al presente Statuto in materia di etica e le persone alle quali sono affidati dei compiti relativi allo sport conoscano i principi etici e i valori su cui poggia il presente Statuto in materia di etica e li rispettino. Vi si annoverano, in particolare, anche i genitori e chi ne fa le veci di sportive e sportivi minorenni.

4.3 Obbligo di segnalazione di persone aventi una funzione di assistenza e di sorveglianza particolare

¹Le persone assoggettate al presente Statuto in materia di etica che esercitano una particolare funzione di assistenza o di sorveglianza, ad es. in qualità di allenatrici o allenatori, assistenti, superiori diretti o indiretti di assistenti o superiori gerarchici del personale di organizzazioni sportive, sono tenuti a portare a conoscenza di Swiss Sport Integrity le violazioni etiche constatate.

²Le segnalazioni alle autorità, alle organizzazioni sportive o su piattaforme etiche riconosciute sono considerate come segnalazioni ai sensi della presente disposizione.

³È fatto salvo l'obbligo del segreto delle persone vincolate a un segreto professionale. Esse sono tuttavia tenute a far uso del loro diritto d'avviso ai sensi dell'art. 314c del Codice civile svizzero in caso di possibile messa in pericolo del bene di un minore.

4.4 Collaborazione alle inchieste relative alle violazioni dello Statuto

¹Le organizzazioni e le persone assoggettate al presente Statuto sono tenute a partecipare alle inchieste relative alle violazioni etiche o agli abusi nella misura in cui ciò venga loro richiesto da Swiss Sport Integrity o dalla camera disciplinare e alla collaborazione non osta nessun interesse personale o di terzi preponderante la cui presenza deve essere dimostrata dalla persona interessata. La portata dell'obbligo di collaborare dipende dalla loro funzione e posizione in seno allo sport svizzero organizzato. Sono fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e diritto della personalità.

²Nella misura in cui Swiss Sport Integrity ritiene probabile una violazione etica o un abuso, sussiste un obbligo di collaborare che include, in particolare, il rilascio delle informazioni personali memorizzate dalla persona sospettata su supporti dati elettronici personali (dispositivi di telefonia mobile, tablet e/o computer, ivi inclusi e-mail e account dei social media). Una persona tenuta a collaborare non deve fornire nessuna informazione che origina elementi a suo carico.

5 Procedura

La procedura relativa alla segnalazione, all'inchiesta e al giudizio sulle violazioni etiche nonché la trattazione degli abusi si svolge come segue:

5.1 Segnalazione

¹Qualsiasi persona può segnalare a Swiss Sport Integrity, con qualsiasi mezzo di comunicazione, le violazioni etiche o gli abusi. Una segnalazione deve includere una descrizione dei fatti che sia il più dettagliata possibile.

²Le segnalazioni di una violazione etica ricevute da un'organizzazione sportiva devono essere inoltrate da quest'ultima a Swiss Sport Integrity.

5.2 Prima consulenza

Swiss Sport Integrity può essere contattata anche per una prima consulenza. Swiss Sport Integrity procede all'audizione della persona che ha effettuato la segnalazione, la informa sui possibili modi di procedere e sulla procedura e può raccomandare una consulenza approfondita presso un servizio di consulenza adeguato. Una prima consulenza non costituisce una condizione per l'esame di una possibile violazione etica da parte di Swiss Sport Integrity.

5.3 Esame preliminare e triage

¹Swiss Sport Integrity verifica la propria competenza a condurre inchieste sui fatti segnalati.

²Se la persona che ha effettuato la segnalazione è d'accordo, Swiss Sport Integrity può a tal fine richiedere dei chiarimenti sui fatti.

³Swiss Sport Integrity può respingere le segnalazioni manifestamente infondate o abusive. Essa informa la persona che ha effettuato la segnalazione sull'irricevibilità della sua segnalazione e la informa della possibilità, comunque disponibile, di beneficiare di una prima consulenza.

⁴Se Swiss Sport Integrity constata che i fatti segnalati sono di competenza di un altro servizio o di un'altra organizzazione, essa inoltra la segnalazione al servizio all'organizzazione a suo avviso competente e informa in proposito la persona che ha effettuato la segnalazione. Swiss Sport Integrity può inoltrare una segnalazione a un altro servizio, a un'altra organizzazione o alle autorità se la persona contro cui è diretta la segnalazione non è assoggettata al presente Statuto.

⁵Se la segnalazione fa sorgere il sospetto di un atto punibile o contrario alle norme deontologiche, Swiss Sport Integrity ne informa la persona che l'ha effettuata e inoltra la segnalazione all'autorità preposta al perseguimento penale o all'organizzazione professionale competente, salvo che la persona che ha effettuato la segnalazione sia personalmente interessata dall'atto segnalato e si opponga a tale inoltro entro il termine fissato da Swiss Sport Integrity.

⁶Se, nell'ambito dell'esame preliminare, si constata che il sospetto segnalato concerne una violazione etica o un abuso da parte dei collaboratori o dell'organizzazione di Swiss Sport Integrity e sussiste il pericolo che dei conflitti d'interesse possano compromettere l'inchiesta, la segnalazione deve essere trasmessa alla camera disciplinare ai fini dell'inchiesta.

5.4 Procedura d'inchiesta

Se Swiss Sport Integrity ammette la propria competenza, essa apre una procedura d'inchiesta e indaga sulle violazioni etiche e sugli abusi segnalati.

5.5 Rapporto d'inchiesta

¹Swiss Sport Integrity allestisce un rapporto sugli esiti delle proprie inchieste e lo trasmette alla federazione sportiva nazionale dello sport interessato per una presa di posizione.

²In seguito, Swiss Sport Integrity presenta il rapporto d'inchiesta, unitamente alla presa di posizione della federazione sportiva e alle domande di sanzione o di sospensione della procedura, alla camera disciplinare per il giudizio. Se Swiss Sport Integrity constata degli abusi, essa ne informa Swiss Olympic e la federazione sportiva nazionale interessata invitandole a una presa di posizione.

5.6 Giudizio da parte della camera disciplinare

¹La camera disciplinare esamina il rapporto finale e procede all'audizione delle parti interessate. In caso di violazioni etiche essa pronuncia una misura disciplinare adeguata. Essa verifica parimenti una richiesta di sospensione della procedura di Swiss Sport Integrity.

²La camera disciplinare non è vincolata alle richieste di Swiss Sport Integrity.

³Se la camera disciplinare constata degli abusi, essa ne informa Swiss Olympic.

5.7 Modi di procedere in caso di abusi

¹Qualora siano stati constatati degli abusi, Swiss Olympic pronuncia delle misure nei confronti dell'organizzazione sportiva interessata e le inserisce in una convenzione di attuazione ai sensi dell'art. 6.5. cpv. 3. La convenzione di attuazione richiede la ratifica della camera disciplinare.

²Se l'organizzazione sportiva interessata si rifiuta di approvare una convenzione di attuazione, Swiss Olympic può ordinare unilateralmente le sue misure. Contro questa decisione, l'organizzazione sportiva interessata può interporre ricorso entro 20 giorni alla camera disciplinare.

³Se l'abuso concerne Swiss Olympic oppure le sue collaboratrici e i suoi collaboratori, la camera disciplinare ne informa conseguentemente il Comitato esecutivo di Swiss Olympic e, entro 20 giorni dalla ricezione della segnalazione, nomina una commissione ad hoc composta dalla o dal presidente del Consiglio di fondazione e dalla direttrice o dal direttore di Swiss Sport Integrity nonché dalla o dal presidente di una federazione sportiva nazionale. Questa commissione ad hoc propone, all'occorrenza, delle misure nei confronti di Swiss Olympic e stipula con Swiss Olympic una convenzione di attuazione che deve essere ratificata dalla camera disciplinare.

5.8 Impugnazione delle decisioni della camera disciplinare

¹Le decisioni della camera disciplinare possono essere impugnate al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) in conformità al suo compromesso di arbitrato.

²Sono legittimate a impugnare le persone sanzionate, la vittima di un maltrattamento constatato, Swiss Sport Integrity, Swiss Olympic e la federazione sportiva nazionale competente per lo sport interessato dalla violazione etica.

5.9 Misure provvisore

¹Se Swiss Sport Integrity o la camera disciplinare constatano un fatto che con ogni probabilità costituisce una violazione etica ai sensi dell'art. 2 e sussiste un pericolo per l'integrità fisica, psichica o sessuale delle persone ai sensi dell'art. 1.1 cpv. 4 o per la buona conduzione di un'organizzazione sportiva, previa audizione delle parti, Swiss Sport Integrity è tenuta a pronunciare immediatamente una misura provvisoria adeguata per la durata della procedura.

²Se sulla base degli esiti dell'inchiesta è stata ordinata una misura provvisoria e la violazione etica rimproverata non viene confermata, la sospensione provvisoria dev'essere immediatamente revocata.

³Contro una misura provvisoria può essere interposto ricorso alla camera disciplinare. La sua decisione è definitiva.

5.10 Principi procedurali

5.10.1 Tutela della persona che effettua la segnalazione

¹A tutela delle persone che effettuano una segnalazione sono ammesse anche segnalazioni anonime. Allo scopo è disponibile una piattaforma tecnica. Anonimato significa, in particolare, che Swiss Sport Integrity, la camera disciplinare, le organizzazioni sportive interessate e Swiss Olympic non sono poste a conoscenza dell'identità della persona che effettua la segnalazione, salvo che questa persona acconsenta alla comunicazione della sua identità (eventualmente, anche solo in misura limitata).

²Swiss Sport Integrity rispetta il desiderio di anonimato delle persone che effettuano la segnalazione. L'anonimato, a protezione e beneficio delle persone che effettuano la segnalazione, deve essere salvaguardato anche in caso di denuncia alle autorità statali o ad altre organizzazioni o altri servizi ai sensi dell'articolo 5.3. Sono fatti salvi gli obblighi legali di informazione nonché le denunce penali in caso di sospetto di reati e di situazioni da perseguire d'ufficio in cui la divulgazione è necessaria per evitare un grave pericolo per chi effettua la segnalazione o per terze persone.

³Swiss Sport Integrity tratta confidenzialmente anche le segnalazioni non anonime e, nell'ambito di un'inchiesta, rilascia informazioni relative alle segnalazioni e all'identità delle persone che le effettuano solo alle persone che ne necessitano per esercitare in conformità ai doveri la loro funzione e per assumere le loro responsabilità.

⁴Swiss Sport Integrity e/o la camera disciplinare si accertano che le persone che effettuano una segnalazione, in forma anonima o meno, abbiano accesso al supporto e all'assistenza nella misura in cui ciò è necessario e adeguato.

⁵Le persone che, in buona fede, segnalano una violazione etica o un abuso o che, al meglio delle loro conoscenze, forniscono informazioni nell'ambito di una procedura di Swiss Sport Integrity o della camera disciplinare, non possono essere penalizzate a causa di ciò.

⁶Una segnalazione è ritenuta presentata in buona fede se la persona che la effettua può ragionevolmente ritenere che la violazione etica o l'abuso segnalato si sia effettivamente verificato.

5.10.2 Diritto di essere informato e di essere sentito

La camera disciplinare si accerta che il diritto di essere sentite delle persone e delle organizzazioni che sono oggetto di una procedura disciplinare sia salvaguardato. Ciò significa che queste persone e organizzazioni siano informate per tempo e in modo completo sui rimproveri mossi nei loro confronti e possano prendere posizione al riguardo.

5.11 Partecipanti alla procedura

¹Sono considerate parti alla procedura d'inchiesta Swiss Sport Integrity, la persona o l'organizzazione incolpata e la vittima della violazione etica segnalata.

²Un'organizzazione sportiva ha il diritto di essere informata dell'apertura di una procedura da parte di Swiss Sport Integrity nonché di ricevere e commentare il rapporto d'inchiesta. È fatta salva la qualità di parte di un'organizzazione sportiva nel caso di una denuncia nei suoi confronti.

³Ulteriori persone possono essere coinvolte nelle procedure di Swiss Sport Integrity o della Commissione disciplinare in qualità di persone informate sui fatti o di testimoni.

5.12 Protezione della procedura

Le seguenti violazioni delle disposizioni di protezione della procedura ai sensi del presente Statuto costituiscono violazioni del presente Statuto e possono essere sanzionate in conformità all'articolo 6:

- impedimento, intralcio o influenzamento di una procedura di Swiss Sport Integrity o della camera disciplinare;
- omissione di una segnalazione da parte di una persona avente una funzione di assistenza e sorveglianza particolare ai sensi dell'articolo 4.3;
- rifiuto della collaborazione in una procedura di Swiss Sport Integrity o della camera disciplinare ai sensi dell'articolo 4.4;
- inosservanza consapevole del desiderio di mantenere l'anonimato della persona che effettua la segnalazione ai sensi dell'articolo 5.10.1 capoverso 1 seg.;

- effettuazione deliberata di segnalazioni false, manifestamente infondate o abusive ai danni di un'altra persona ai sensi dell'articolo 5.3 capoverso 3;
- penalizzazione consapevole di una persona che ha segnalato in buona fede una violazione etica o un abuso o che in una procedura di Swiss Sport Integrity o della camera disciplinare, al meglio delle sue conoscenze, ha fornito informazioni ai sensi dell'articolo 5.10.1 capoverso 5;
- impedimento di una segnalazione in buona fede ai sensi dell'articolo 5.10.1 capoverso 6 mediante violenza, minaccia o intimidazione.

5.13 Regolamenti di procedura

L'organizzazione, il compito e le competenze di Swiss Sport Integrity e della camera disciplinare nonché le loro procedure poggiano inoltre sul regolamento di procedura di Swiss Sport Integrity e sul regolamento di procedura della camera disciplinare.

6 Conseguenze

6.1 Misure disciplinari

¹Le violazioni del presente Statuto possono essere sanzionate con una o più delle misure disciplinari seguenti:

- a. avvertimento;
- b. divieto temporaneo oppure, in caso di violazioni gravi, divieto permanente di esercitare determinate attività nell'ambito dello sport organizzato (esclusioni);
- c. destituzione temporanea oppure, in caso di violazione gravi, destituzione permanente da un organo di un'organizzazione sportiva (ad es. comitato direttivo);
- d. esclusione temporanea oppure, in caso di violazioni gravi, esclusione permanente da un'organizzazione sportiva;
- e. sanzione pecuniaria fino a CHF 50'000.

²In luogo di una misura disciplinare, oppure in aggiunta alla stessa, la camera disciplinare può ordinare una sorveglianza temporanea o un coaching della persona colpevole da parte di un assistente o di un servizio di assistenza indipendente.

6.2 Commisurazione delle misure disciplinari

¹Nella commisurazione della misura disciplinare si deve tener conto di tutti i fattori determinanti, ivi inclusi il genere della violazione del presente Statuto, l'interesse all'ottenimento di un effetto deterrente in caso di comportamenti scorretti simili, la collaborazione e la cooperazione dell'autrice o dell'autore del reato nell'ambito dell'inchiesta, il motivo e le circostanze.

ze della violazione, il grado di colpa dell'autrice o dell'autore del reato o i suoi sforzi per porre rimedio alle conseguenze della violazione etica.

²In particolare, costituiscono circostanze aggravanti di cui tener conto lo sfruttamento da parte dell'autrice o dell'autore del reato di un suo particolare rapporto di fiducia o di dipendenza con la persona vittima della violazione, ad es. in qualità di assistente, oppure la violazione ripetuta o continuata del presente Statuto o la commissione della violazione etica ai danni di una persona minorenn.

³In particolare, costituiscono circostanze attenuanti di cui tener conto la collaborazione volontaria dell'autrice o dell'autore del reato al chiarimento della violazione etica, l'ammissione immediata della violazione etica o il pentimento, in particolare il pentimento attivo.

6.3 Pubblicazione delle decisioni della camera disciplinare

¹La camera disciplinare notifica le sue decisioni alle parti e alle organizzazioni nella cui sfera di responsabilità si è verificata la violazione etica segnalata. Ciò include in particolare le federazioni sportive nazionali interessate e Swiss Olympic.

²Swiss Sport Integrity può pubblicare le decisioni della camera disciplinare non appena sono passate in giudicato e sussiste un interesse pubblico alla pubblicazione. Nel fare ciò, essa tiene conto dei diritti della personalità delle persone interessate.

6.4 Ulteriori misure

Sono fatte salve ulteriori misure di Swiss Olympic e delle organizzazioni sportive nei confronti della persona interessata o dell'organizzazione a cui questa persona appartiene, come ad es. la revoca della licenza d'allenatore, di una Swiss Olympic Card, di un label Swiss Olympic o la riduzione delle prestazioni finanziarie.

6.5 Misure finalizzate all'eliminazione degli abusi

¹Se Swiss Sport Integrity o la camera disciplinare, sulla base di una segnalazione o nell'ambito dell'ulteriore trattamento di una segnalazione concernente una possibile violazione dello Statuto in materia di etica, constatato un abuso in seno a un'organizzazione sportiva, sono tenute a porne a conoscenza Swiss Olympic nonché a emanare una raccomandazione finalizzata all'eliminazione dell'abuso. Compete infine a Swiss Olympic di ordinare nei confronti dell'organizzazione sportiva interessata misure adeguate finalizzate all'eliminazione dell'abuso.

²Tali misure possono, a titolo esemplificativo, includere:

- a. misure di sensibilizzazione e di formazione continua;
- b. ricorso alla consulenza di una persona di un servizio specializzati;
- c. elaborazione o adeguamento di elenchi degli obblighi del personale o dei funzionari pubblici;

- d. introduzione o adeguamento di obblighi di rendiconto;
- e. introduzione o adeguamento di meccanismi di controllo.

³Swiss Olympic e l'organizzazione sportiva interessata adottano una convenzione di attuazione scritta sulle misure finalizzate all'eliminazione degli abusi ai sensi dell'articolo 5.7. Una convenzione di attuazione approvata dalla camera disciplinare non è impugnabile a titolo indipendente.

⁴L'inosservanza della convenzione di attuazione costituisce una violazione del presente Statuto. Le persone responsabili possono essere sanzionate ai sensi del presente Statuto. Sono fatte salve ulteriori misure di Swiss Olympic.

7 Informazione alle organizzazioni sportive e al pubblico

¹Swiss Sport Integrity informa le organizzazioni sportive nella cui sfera di responsabilità si è verificata una presunta violazione etica sull'apertura di una procedura d'inchiesta e, prima di inoltrarlo alla camera disciplinare, notifica loro il rapporto d'inchiesta affinché prendano posizione. Nel fare ciò, essa tiene conto degli interessi degli di protezione della presunta vittima e delle persone nei confronti delle quali è diretta l'inchiesta, nonché dell'interesse a uno svolgimento imparziale dell'inchiesta.

²Se la protezione delle persone o l'interesse pubblico lo richiedono, Swiss Sport Integrity può inoltre informare le organizzazioni sportive e il pubblico sulle procedure d'inchiesta in corso, tutelando il diritto della personalità delle persone toccate dalla procedura, nonché sulla decisione della camera disciplinare.

³Se ciò è necessario a protezione e beneficio di una persona o di un'organizzazione elencata nell'articolo 1.1, Swiss Sport Integrity informa le organizzazioni sportive e le autorità statali preposte al perseguimento penale su un determinato comportamento o atto di una persona non assoggettata al presente Statuto nella misura in cui questo comportamento o atto costituisce una violazione elencata nell'articolo 2. I diritti della personalità della terza persona devono essere salvaguardati.

8 Disposizioni finali e transitorie

8.1 Prescrizione

¹Il perseguimento delle violazioni del presente Statuto si prescrive in dieci anni. In caso di abusi nei confronti di minorenni, il termine di prescrizione di dieci anni inizia a decorrere al compimento del 18° anno d'età della persona minorenne interessata. La ricezione di una segnalazione da parte di Swiss Sport Integrity interrompe la prescrizione.

²Il termine di prescrizione viene sospeso se durante tale termine è avviata una procedura penale.

³Swiss Sport Integrity può partecipare anche all'elucidazione di violazioni del presente Statuto già cadute in prescrizione se tali violazioni sono gravi e sussiste un interesse pubblico all'elucidazione. Per l'adempimento di questo compito Swiss Sport Integrity cerca la collaborazione con le organizzazioni sportive, le autorità politiche e gli specialisti esterni. L'inflizione di una sanzione per gli abusi prescritti è esclusa, ma può essere richiesta l'adozione di misure finalizzate all'eliminazione degli abusi.

8.2 Procedure in corso

¹Le procedure d'inchiesta per violazioni etiche avviate precedentemente al 1° gennaio 2022 dalle federazioni affiliate di Swiss Olympic e che non sono ancora concluse al 1° gennaio 2022, devono essere portate a termine dall'istanza che se ne occupa e concluse con un rapporto finale. Dal 1° gennaio 2022, la valutazione giuridica degli esiti dell'inchiesta è di competenza della camera disciplinare.

²L'istanza giudiziaria presso la quale al 1° gennaio 2022 è già pendente una procedura rimane competente per la valutazione giuridica degli esiti delle inchieste concluse da una federazione affiliata di Swiss Olympic fino all'emanazione di una decisione finale.

³La camera disciplinare è competente dal 1° gennaio 2022 per la valutazione giuridica degli esiti delle inchieste per le quali non è ancora stata aperta nessuna procedura dinnanzi a un'istanza giudiziaria.

⁴La camera disciplinare applica il regolamento in materia di etica della federazione affiliata in esame per la valutazione delle violazioni etiche verificatesi precedentemente al 1° gennaio 2022. La procedura si basa sul regolamento di procedura della camera disciplinare.

⁵In caso di dubbio riguardo alla competenza per la valutazione delle violazioni etiche, le federazioni sportive si consultano con la camera disciplinare.

8.3 Abrogazione o adeguamento dei regolamenti esistenti di Swiss Olympic

¹Il presente Statuto in materia di etica è stato adottato il 26 novembre 2021 dal Parlamento svizzero dello sport ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

²I codici di condotta esistenti di Swiss Olympic saranno abrogati il 1° gennaio 2022.

³I nomi e le designazioni nei regolamenti e altri documenti di Swiss Olympic che rimangono in vigore, risultanti dallo Statuto in materia di etica, saranno sostituiti il 1° gennaio 2022 con il nuovo nome o con la nuova designazione ai sensi dello Statuto in materia di etica, senza che tali adeguamenti richiedano l'approvazione dell'organo o dell'istanza competente.

⁴Il presente Statuto deve essere verificato perlomeno ogni due anni e, all'occorrenza, adeguato alla luce delle esperienze maturate e delle nuove conoscenze acquisite.

8.4 Disposizioni delle federazioni sportive nell'ambito dell'etica

Il presente Statuto in materia di etica sostituisce, dal 1° gennaio 2022, le disposizioni regolamentari delle federazioni affiliate di Swiss Olympic nell'ambito dell'etica, nella misura in cui tali disposizioni vertono su prescrizioni il cui oggetto è disciplinato dal presente Statuto in materia di etica. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni regolamentari delle federazioni affiliate per i fatti verificatisi antecedentemente al 1° gennaio 2022.

8.5 Interpretazione

In caso di discrepanze fra le versioni linguistiche del presente Statuto, fa stato la versione in tedesco.

8.6 Adeguamenti redazionali

Il Comitato esecutivo di Swiss Olympic può apportare adeguamenti al presente Statuto in materia di etica per correggere errori di battitura, grammaticali o di ortografia, oppure per apportare dei chiarimenti, a condizione che tali adeguamenti non siano oggettivamente in contraddizione con le decisioni del Parlamento dello sport.

Disposizioni finali


Il presente Statuto in materia di etica è stato emanato dal Parlamento dello sport di Swiss Olympic il 26 novembre 2021 ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Berna, 26 novembre 2021

Swiss Olympic Association



Jürg Stahl
Il Presidente



Ruth Wipfli Steinegger
La Vicepresidente